



I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN CASO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Cosa accade quando:

si aliena un bene appartenente ad un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno
si compra un bene nell'interesse di un amministrato.

Avv. Stefania Rossi

Amministrazione di sostegno (ADS) DEFINIZIONE

Art. 404 c.c.: "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

ADS – REQUISITI

a. Soggettivo: menomazione fisica o psichica.

b.Oggettivo: l'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Legati da un rapporto di causalità

ADS – LA SCELTA

Art. 408 c.c.: La scelta dell'amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare "con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria".

ADS - CHI

- scelta dello stesso interessato;
- soggetto all'interno della famiglia, in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi;
- soggetto terzo di fiducia del GT in caso di opportunità.

ADS - POTERI

- Art. 405 c.c.: nel decreto di nomina da parte del Giudice Tutelare è indicato, tra le altre cose, anche l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario.
- I poteri possono riguardare la cura della persona e la cura del patrimonio del beneficiario.

ADS – CURA DEL PATRIMONIO

- Atti di ordinaria amministrazione: senza ulteriori autorizzazioni da parte del GT, in forza del decreto di nomina.
- Atti di straordinaria amministrazione: sono quelli indicati nel decreto del GT e quelli che comportano una modifica del patrimonio del beneficiario, per cui occorre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ex art 374 c.c.

- Sono gli atti per cui l'amministratore di sostegno necessita dell'autorizzazione del Giudice Tutelare;
- Tra quelli elencati ricordiamo:
 - l'acquisto di beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
 - > la prestazione del consenso per la cancellazione di ipoteche;
 - > la conclusione di contratti di locazione di immobili oltre il novennio.

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ex art. 375 c.c.

- Sono gli atti per cui l'ADS necessita dell'autorizzazione <u>del</u> <u>Tribunale</u>, su parere del GT;
- Tra quelli elencati ricordiamo:

 - > la costituzione di pegno e ipoteca;
 - > la promozione di divisioni,

ACQUISTO DI UN IMMOBILE

- E' atto di straordinaria amministrazione;
- richiede, per il suo compimento da parte di un ADS, l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

VENDITA DI UN IMMOBILE

- E' atto di straordinaria amministrazione;
- richiede, per il suo compimento da parte di un ADS, l'autorizzazione del Tribunale, con parere del Giudice Tutelare.

COME SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE?

- La domanda si propone con ricorso al Tribunale competente;
- la domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario, dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal PM;
- l'assistenza di un difensore è facoltativa.

SANZIONI

- Art. 412 c.c.: gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
- Le azioni si prescrivono nel termine di cinque anni, che decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Avv. Stefania RossiConsulente Legale FIMAA MiLoMB





